

**COMUNE DI GRESSAN**  
Regione Autonoma Valle d'Aosta



**COMMUNE DE GRESSAN**  
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

## Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale N. 5

### OGGETTO :

### **APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2016**

L'anno duemilasedici addì trentuno del mese di marzo alle ore quattordici e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio comunale. All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
MARTINET Michel - Presidente	Si
FIABANE Massimo - Vice Sindaco	Si
BIONAZ Renzo - Consigliere	Si
GRECO Michelina - Assessore	Si
BERLIER Andrea - Consigliere	Si
PORLIOD Stefano - Assessore	Si
COTTINO René - Consigliere	Si
USEL Lea - Consigliere	Si
SAVIOZ Gabriella - Consigliere	Si
BONIN Roberto - Assessore	Si
STIVALETTA Piera Maria Libera - Consigliere	Si
GUICHARDAZ Erika - Assessore	Si
IMPERIAL Mirco - Consigliere	Si
BREDY Ingrid - Consigliere	Si
RUSSO Sergio - Consigliere	No
PERRET Roberta - Consigliere	Si
ROLLANDOZ Roberta - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 16
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario comunale Signor **Gianluca GIOVANARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **MARTINET Michel** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

\*\*\*\*\*

- Ai sensi dell'art. 30 comma 2, dello Statuto comunale per regolarità tecnica:  
FAVOREVOLE Il Responsabile del procedimento: F.to Gianluca GIOVANARDI
- Ai sensi dell'art. 3 comma 3, del regolamento comunale di contabilità per regolarità contabile:  
FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario: F.to Giov.Battista SISTI
- Ai sensi dell'art. 9 L.R. 19.08.1998 n. 46 sotto il profilo di legittimità:  
FAVOREVOLE Il Segretario comunale: F.to Gianluca GIOVANARDI

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTA la L.R. [11/12/2015 n. 19](#) all'art. 29 c. 6 per il quale per l'esercizio finanziario 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione è posticipato al 31 marzo 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che:

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- ai sensi dall'articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono

tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

VISTA la nota prot. n. 3345 del 23/03/2016, con la quale l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius comunica gli schemi riassuntivi dei coefficienti ka, Quf, Kb, Cu e delle tariffe articolate per le utenze domestiche e dei coefficienti Qapf e Cu per le utenze non domestiche approvate dalla Giunta della medesima Unité con provvedimento n. 23 del 21/03/2016;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

INTERVIENE la consigliera Roberta PERRET la quale, avendo notato percentuali differenti tra i Comuni appartenenti all'Unité di raccolta differenziata, propone che venga inserito un parametro correttivo che vada a penalizzare quelle Amministrazioni che non differenziano a sufficienza;

IL SINDACO risponde che al momento tale proposizione risulta di difficile accoglimento in considerazione delle situazioni troppo diversificate che esistono attualmente nei vari Comuni riguardo alle modalità di raccolta;

LA CONSIGLIERA Ingrid BREDY precisa quanto segue:

*“E’ evidente che c’è una riduzione della tariffa dei rifiuti ma questa è stata possibile grazie alla istituzione di una tariffa unica comunitaria ed alla diminuzione dei costi diretti di tutti i Comuni imputati sul PEF. E’ d’obbligo affermare che, negli anni di applicazione della TARI, sia il gruppo Esprit che il gruppo misto della passata legislatura hanno sempre manifestato la propria contrarietà in merito agli elevati costi comunali che venivano “caricati” nel Piano Economico Finanziario e di conseguenza venivano posti a carico dei cittadini di Gressan.*

*Confrontando i vari PEF, approvati in questi anni, si evince chiaramente che i costi diretti del comune di Gressan sono sempre lievitati negli anni: in effetti si parte da euro 124.200,00 del 2013, per passare a Euro 133.800,00 del 2014, sino ad arrivare a € 170.583,00 del 2015 ; pertanto si registra un incremento di circa 50.000 mila euro (Euro 46.383,00). Quest’anno, invece, stranamente questi costi vengono drasticamente ridotti a € 63.304,69, perciò inferiori di circa 110.000 rispetto all’anno precedente. Ora ci si chiede come mai negli anni passati sono stati inseriti nel PEF dei costi così elevati, da noi sempre contestati, costi che sono stati interamente pagati dai Gressaen?*

*Oltre a ciò, tali costi diretti di Gressan risultano essere quelli più elevati rispetto a tutti i 10 comuni: dato che quest’anno si evince chiaramente considerato che l’Unitè ha definito delle percentuali fisse da applicare per ogni centro di costo e quindi di più facile comparazione. Per es realtà pressoché uguali a Gressan, tipo S. Christophe, che ha numerose attività commerciali, imputa costi per euro 44.947,77 mentre Quart imputa costi per euro 40.550,46, ribadisco che il comune di Gressan imputa costi per euro 63.304,69. Esaminando gli atti si evince, altresì, che i costi dichiarati dal comune di Gressan (nuova versione del 7/3/2016) ammontano a Euro 73.504,69 mentre nel PEF risultano solo euro 63.304,69. Sindaco possiamo sapere il perché di questa differenza visto che tale prospetto è stato modificato ed approvato con deliberazione della giunta dei Sindaci dell’Unitè dove Tu hai presenziato e votato il provvedimento finale con tale variazione? Domando, altresì, del perché, a legislazione in materia invariata, alcuni costi (ammortamenti, gestione discarica lavoro interinale, materiale vario di consumo, manutenzione ordinarie), che sino all’anno precedente erano posti a carico del cittadino, sono quest’anno SPARITI. Dunque quali sono i costi che devono essere imputati nel PEF? Se quest’anno sono stati tolti, e non si capisce il perché, si suppone che negli anni passati, questi siano stati erroneamente imputati nel PEF e dunque si dovrebbe valutare l’ipotesi di rimborsare ai cittadini le quote erroneamente imputate.”*

LA CONSIGLIERA Ingrid BREDY fa notare come rispetto agli anni passati la quota di spesa indicata sul piano finanziario da parte del Comune di Gressan sia notevolmente ridotta (più di 100 mila euro in meno nel 2016 rispetto al 2015) richiedendone la motivazione; BREDY chiede anche al Sindaco per quale motivo la quota di Gressan risulta ulteriormente ridotta sul piano finanziario dell’Unitè rispetto alla quota comunicata dal Comune;

PER QUANTO riguarda la riduzione della spesa rispetto agli anni passati il Segretario comunale spiega, sulla base delle informazioni in possesso, che la differenza dipende in gran parte dal mancato inserimento, tra i costi da coprire con la tassa, degli ammortamenti tecnici, anche se tale tipologia di spesa era sempre stata prevista in passato nel rispetto di quanto indicato ai Comuni da parte della Giunta Regionale, mentre a partire dal corrente anno sono state date delle informazioni da parte dell’Unitè ai Comuni per rendere uniformi i metodi di calcolo della spesa da coprire;

IL SINDACO precisa di non ricordare il motivo per il quale la quota di Gressan risulta ulteriormente ridotta e invita la consigliera BREDY a rivolgersi direttamente agli uffici comunali per avere informazioni più precise; MARTINET tiene comunque a precisare che la cosa più importante da evidenziare è che per il corrente anno la tassa diminuirà per tutti i cittadini di Gressan grazie anche e soprattutto alla scelta di definire una tariffa unica per tutti i Comuni dell’Unitè;

UDITA la seguente dichiarazione di voto da parte della consigliera Ingrid BREDY a nome del gruppo di minoranza:

*“Il nostro gruppo è chiaramente favorevole all’approvazione di tariffe che risultano essere in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Tale beneficio, però, non può essere considerato un merito dell’Amministrazione di Gressan, bensì un risultato ottenuto grazie all’istituzione, da parte dell’Unité, di una tariffa unica comunitaria ed alla imposizione, sempre da parte dell’Unité, di percentuali fisse per la determinazione dei costi diretti dei comuni che ha comportato una sensibile diminuzione di questi eliminando, altresì, la discrezionalità di ogni singolo ente.*

*Manifesta, quindi, la propria contrarietà, in coerenza a quanto affermato nelle precedenti deliberazioni di approvazione delle tariffe TARI, in quanto i costi diretti del Comune di Gressan risultano essere i più elevati di tutti i Comuni facenti parte dell’Unité, nonostante i criteri di imputazione di tali costi nel PEF (con percentuali fisse sui CDC), da quest’anno, siano stati resi omogenei. Lamenta, altresì, la mancata rendicontazione a consuntivo del PEF, così come previsto dai regolamenti vigenti, che potrebbe comportare un ulteriore eventuale beneficio a carico del cittadino. Auspica, infine, che l’Amministrazione si adoperi affinché i costi diretti del comune di Gressan diminuiscano e siano quindi più congrui rispetto a quelli delle altre realtà locali. Infine, invita il Sindaco, nella sua veste di vice presidente dell’Unité, ad adoperarsi affinché si raggiunga una commisurazione del tributo più precisa e puntuale. Tenuto conto di quanto espresso il gruppo si astiene dalla votazione”.*

VISTO l'art. 14 dello Statuto comunale;

VISTO il parere tecnico favorevole, a rilevanza interna, espresso dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto comunale;

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998 n. 46;

CON VOTI favorevoli n. 12 e n. 4 astenuti (i Consiglieri del gruppo di minoranza) espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

DI APPROVARE il **Piano Finanziario per l’anno 2016** redatto dall’Autorità di SubATO, di cui si **allega il Prospetto Economico-Finanziario (Allegato A)**, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DETERMINARE per l’anno 2016 le **tariffe** della Tassa sui rifiuti (TARI) quali risultano dagli **Allegati 1 e 2 al presente provvedimento**;

DI DARE ATTO che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013;

DI STABILIRE, che per l’anno di competenza 2016, il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) avvenga in due rate, con le seguenti scadenze:

- prima rata (acconto) 31 ottobre 2016
- seconda e ultima rata (saldo) 30 aprile 2017

DI CONFERMARE che è facoltà del contribuente versare in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

DI STABILIRE che il versamento delle due rate avvenga mediante l'utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano sempre le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997, in quanto compatibili e venga preceduta dal recapito di avvisi di pagamento bonari e dei relativi modelli di pagamento riportanti l'indicazione del tributo dovuto;

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to MARTINET Michel

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Gianluca GIOVANARDI

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data 08/04/2016 e vi rimarrà affissa per la durata di 15 giorni consecutivi, diventando esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi degli articoli 52 bis e 52 ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

GRESSAN, il 08/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Gianluca GIOVANARDI

---

<b>Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33</b> <i>"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"</i>	
	<b>art. 15</b> - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza ( <i>allegare curriculum vitae professionista</i> )
<b>X</b>	<b>art. 23</b> - provvedimenti amministrativi;
	<b>art. 23, comma 1</b> - compilazione griglia per quanto riguarda: ___ autorizzazione o concessione; ___ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ___ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; ___ accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
	<b>art. 26 e 27</b> concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; ( <i>di importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario</i> )
	<b>art. 37</b> - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione;
	<b>art. 37</b> - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP.

**Allegato 2****UTENZE DOMESTICHE**

Componenti nucleo familiare	Tariffa fissa al mq.	Tariffa variabile
1	0,56619	36,42496
2	0,66055	72,84992
3	0,72795	93,08601
4	0,78187	121,41654
5	0,83580	145,69985
6 e magg	0,87624	165,93594

**UTENZE NON DOMESTICHE**

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	tariffa fissa al mq.	tariffa variabile al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,11458	0,37755
2	Campeggi, distributori carburanti	0,23991	0,72615
3	Stabilimenti balneari	0,13607	0,45715
4	Esposizioni, autosaloni, utenze non domestiche cessate; autorimesse, depositi, magazzini e aree scoperte operative senza alcuna vendita diretta	0,10742	0,34766
5	Alberghi con ristorante	0,38313	1,17355
6	Alberghi senza ristorante	0,28646	0,85389
7	Case di cura e riposo	0,34017	0,99579
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,35807	1,06752
9	Banche ed istituti di credito	0,19694	0,57513
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,31152	0,95803
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,38313	1,22232
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,25781	0,82432
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,32942	1,01089
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,15397	0,56633
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,19694	0,70539
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,73306	4,99247
17	Bar, caffè, pasticceria	1,30337	3,75285
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,63020	1,81602
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,55143	1,58445
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,16990	6,25726
21	Discoteche, night club	0,37239	1,07728